



# CITTÀ DI TERAMO

## Ordinanza N. 243 del 30/12/2021

**OGGETTO:** DIVIETO DI UTILIZZO, DAL 31/12/21 AL 06/01/2022 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E ANIMALI DOMESTICI

### IL SINDACO

#### **PREMESSO** che

- in occasione della festività di San Silvestro e dell'Epifania è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno, nel rispetto delle misure emergenziali dovute all'emergenza pandemica in corso;
- dette attività sono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio, crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente comunque il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio di un provvedimento extra ordinem, è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati, privilegiando le iniziative unitarie anche come forma aggregativa sociale;

**RICHIAMATO** il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.- 305 del 24/12/2021, entrato in vigore il 25/12/2021, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID -19, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

**CONSIDERATO** che il Comune di Teramo, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

**ATTESA** la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

**PRESO ATTO** che le ragioni che giustificano il divieto sono molteplici da ricondurre ad esigenze di tutela della salute di salvaguardia della pubblica incolumità e del benessere degli animali

## VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 marzo 1979 ;
  - la L. n° 281 del 14/08/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo”;
  - l’art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa
  - il Regolamento Comunale per la tutela degli animali;
  - l’art. 659 e l’art 703 del Codice Penale;
  - l’art.50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela e la sicurezza;

## ORDINA

Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

**Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto, dalla data del 31/12/21 al 06/01/2022, l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione;**

## INFORMA

Che l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo;
- pubblicata sul sito Internet Comunale;
- trasmessa a S.E. il Prefetto di Teramo, al Sig. Questore di Teramo, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Teramo.

## AVVERTE

a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente Area 7  
*F.to Arch. Gianni Cimini*

Teramo 30 dicembre 2021

IL SINDACO  
*Gianguido D'Alberto*

Teramo, li 30/12/2021